

1. OGGETTO DEI SERVIZI SICILIA VOLA

I servizi web disponibili nell'area "Vettore" del sito web www.siciliavola.it consentono agli esercenti commerciali (compagnie aeree), nell'ambito dell'iniziativa denominata "Sicilia vola", di verificare la validità dei buoni sconto emessi, di validarli e di utilizzare le altre funzionalità a essi dedicate presenti nella piattaforma applicativa, incluse quelle che consentono l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi ai canali di vendita dei biglietti da essi utilizzati.

I servizi sono forniti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "Ministero") e disciplinati dalle presenti condizioni generali, in conformità al decreto interministeriale 4 dicembre 2020, n. 561 (di seguito "decreto"), come modificato dal decreto interministeriale 5 febbraio 2021, n. 64; i testi dei due provvedimenti sono pubblicati al seguente indirizzo:

<https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-numero-64-del-05022021>

2. ADESIONE ALL'INIZIATIVA E UTILIZZO DEI SERVIZI

Per aderire all'iniziativa, le compagnie aeree inviano una richiesta di adesione a firma del rappresentante legale, ovvero di altro soggetto provvisto di idonei poteri di rappresentanza, al Ministero - Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo (indirizzo PEC: dg.ta@pec.mit.gov.it). La richiesta, redatta in conformità al documento "**SICILIA VOLA – Modello di domanda**", disponibile nell'apposita area del sito web, contiene l'elenco dei nominativi, con i relativi codici fiscali, dei soggetti da abilitare, in qualità di operatori, all'utilizzo delle funzionalità di gestione delle informazioni di vendita dedicate agli esercenti e disponibili nell'apposita sezione dell'applicazione web. Tali soggetti, come sopra individuati, sono identificati mediante SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

A ogni esercente aderente è comunicato un codice identificativo univoco che consente, con le apposite funzionalità disponibili nell'applicazione web, di verificare la validità dei buoni sconto emessi nell'ambito dell'iniziativa e di validarli.

A seguito dell'adesione, l'esercente ha inoltre la possibilità di utilizzare i servizi di verifica e validazione dei buoni sconto anche in modalità *web service*.

Nei documenti "**SICILIA VOLA - Linee guida esercenti**" e "**SICILIA VOLA – Guida al certificato di autenticazione**", disponibili nell'apposita area del sito web, sono descritte, rispettivamente, le modalità di utilizzo dei servizi relativi ai buoni sconto e di generazione e utilizzo del certificato di autenticazione.

3. AMMISSIBILITÀ DEGLI SCONTI

L'esercente prende atto che i buoni sconto, emessi in conformità al decreto, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti beneficiari che ne hanno la titolarità, per l'acquisto scontato di biglietti nei termini indicati dal decreto e per i soli voli ammessi, da cui sono esclusi quelli relativi a tratte operate in regime di oneri di servizio pubblico.

Non è consentito accettare e validare buoni sconto, se utilizzati da soggetti diversi dai relativi titolari o, comunque, in mancanza della relativa conferma di validità, da acquisirsi utilizzando le apposite funzionalità disponibili in modalità web o web service.

L'esercente assicura che i buoni sconto siano utilizzati nei termini anzidetti (dal titolare e per i soli

voli ammessi) e che il nominativo del passeggero, le date di viaggio e gli aeroporti di partenza e destinazione, associati ai biglietti acquistati con il beneficio, non siano modificabili.

4. RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DEI BUONI SCONTO

Il rimborso alle compagnie aeree degli sconti applicati in relazione ai buoni correttamente validati, utilizzati dai beneficiari per l'acquisto dei biglietti aerei, avviene, previa presentazione di idonea documentazione all'ENAC, in conformità alle disposizioni cui agli articoli 6 e 7 del decreto e secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

In sede di rendicontazione, ai fini del rimborso degli sconti praticati, nell'ambito della documentazione contabile di cui al richiamato art. 7, l'esercente trasmette all'ENAC e la rendicontazione prevista dall'art. 6 comma 3 del decreto, che deve ritenersi inclusiva, per ciascun buono sconto utilizzato, dei dati relativi al viaggio prenotato di seguito riportati.

TABELLA DEGLI SCONTI APPLICATI

(invio mensile con i dati degli sconti applicati nel mese precedente)

ID campo	Obbligatorio	Nome campo	Descrizione contenuto
1	SI	buono	codice del buono sconto
2	SI	biglietto	codice del biglietto
3	SI	data acquisto	data di acquisto del biglietto
4		tipo viaggio	tipo viaggio (A o AR)
5		codice andata	codice del volo di andata
6		data andata	data del volo di andata (gg/mm/aaaa)
7		IATA partenza andata	codice IATA dell'aeroporto di partenza nel volo di andata
8		IATA destinazione andata	codice IATA dell'aeroporto di destinazione nel volo di andata
9		codice ritorno	codice del volo di ritorno (se il viaggio è AR)
10		data ritorno	data del volo di ritorno (se il viaggio è AR): gg/mm/aaaa
11		IATA partenza ritorno	codice IATA dell'aeroporto di partenza nel volo di ritorno (se il viaggio è AR)
12		IATA destinazione ritorno	codice IATA dell'aeroporto di destinazione nel volo di ritorno (se il viaggio è AR)
13		prezzo totale	prezzo totale del biglietto non scontato (comprensivo degli eventuali servizi aggiuntivi)
14		prezzo base	prezzo del biglietto non scontato relativo alla sola tariffa base
15	SI	sconto	ammontare dello sconto applicato
16		prezzo pagato	prezzo effettivamente pagato dall'utente, comprensivo della quota parte della tariffa base a suo carico e del prezzo degli eventuali servizi aggiuntivi

TABELLA DEI BIGLIETTI RIMBORSATI¹

(invio mensile con i dati dei rimborsi operati nel mese precedente)

ID campo	Obbligatorio	Nome campo	Descrizione contenuto
1	SI	buono	codice del buono sconto
2	SI	biglietto	codice del biglietto
17	SI	data rimborso	data del rimborso (integrale o parziale) del biglietto
18	SI	prezzo pagato	prezzo effettivamente pagato dall'utente, comprensivo della quota parte della tariffa base a suo carico e del prezzo degli eventuali servizi aggiuntivi
19	SI	sconto	ammontare dello sconto applicato
20	SI	importo rimborso	importo del rimborso
21	SI	percentuale	valore percentuale del rimborso riconosciuto all'utente rispetto al prezzo pagato
22	SI	importo da restituire	importo della quota parte dello sconto da restituire all'ENAC, calcolato con la percentuale del rimborso riconosciuto all'utente rispetto al prezzo pagato

¹ Per rimborso si intende la restituzione (totale o parziale) all'utente del prezzo pagato per il biglietto ovvero l'emissione di un voucher dello stesso importo utilizzabile per l'acquisto di altri biglietti.

TABELLA DEI VOLI EFFETTUATI

(invio mensile con i dati dall'avvio dell'iniziativa fino al mese precedente)

ID campo	Obbligatorio	Nome campo	Descrizione contenuto
1	SI	buono	codice del buono sconto
2	SI	biglietto	codice del biglietto
23	SI	volo andata ok	indica se il volo di andata è stato o meno operato dal vettore: SI/blank
24	SI (se volo AR)	volo ritorno ok	indica se il volo di ritorno è stato o meno operato dal vettore (se il viaggio è AR): SI/blank
25	SI	viaggio andata ok	Indica se il passeggero ha effettuato o meno il viaggio di andata: SI/blank
26	SI (se volo AR)	viaggio ritorno ok	Indica se il passeggero ha effettuato o meno il viaggio di ritorno (se il viaggio è AR): SI/blank

La valorizzazione del campo “buono” consente, anche ai fini delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dagli utenti all'atto della richiesta dei buoni sconto, l'incrocio dei dati in possesso del vettore con quelli disponibili nella piattaforma informatica della SOGEI S.p.A., che sono parimenti messi a disposizione mensilmente dalla società.

L'esercente assicura l'invio mensile all'ENAC dei dati di cui alla “Tabella dei biglietti rimborsati” anche per i dodici mesi successivi al termine dell'iniziativa.

Come previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto, l'ENAC, alle condizioni ivi indicate, procede al rimborso degli sconti applicati *“entro il giorno 30 del mese successivo a quello di applicazione dello sconto”* e *“anticipa al vettore il 50 per cento di quanto ristoratogli nel mese precedente nell'ambito delle risorse disponibili”*.

Considerata l'eventualità che la prevista documentazione contabile non sia prodotta tempestivamente, il termine entro il quale l'Ente procede a detto adempimento è da considerarsi ordinario.

Pertanto, l'ENAC procede al rimborso degli sconti applicati entro il giorno 30 del mese successivo a quello di applicazione dello sconto o, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica e della prevista rendicontazione dal vettore e da SOGEI S.p.A., se prodotte oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di applicazione dello sconto.

L'importo di ciascun rimborso successivo al primo è da intendersi corrispondente alla differenza tra il totale degli sconti applicati nel mese precedente e l'anticipo corrisposto per lo stesso mese.

Il predetto anticipo del 50 per cento è calcolato sull'importo ristorato per gli sconti applicati nel mese precedente.

Nel caso in cui, in un determinato mese, la somma di rimborso spettante e anticipo risultasse negativa, tale importo è portato in compensazione nei successivi rimborsi, ove possibile, altrimenti è restituito dal vettore all'ENAC.

Nel caso di rimborso da parte del vettore all'utente – per ragioni legate alla mancata operatività del volo, alla mancata partenza o a qualsivoglia altro motivo – di biglietti acquistati con l'agevolazione, gli importi eventualmente già corrisposti al vettore per gli sconti applicati sugli stessi biglietti sono parimenti portati in compensazione nei successivi rimborsi, ove possibile, altrimenti restituiti dal vettore all'ENAC.

5. VIGILANZA E SANZIONI

Il Ministero vigila sulla corretta applicazione da parte dell'esercente delle regole che precedono

nonché di quelle dettate dalla disciplina vigente e, in caso di eventuali violazioni, provvede all'esclusione dell'esercente autore della violazione dall'iniziativa, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. RESPONSABILITÀ

La Società Generale d'Informatica – SOGEI S.p.A., quale fornitore dei servizi relativi all'applicazione "Sicilia vola", garantisce il buon funzionamento degli stessi in maniera ininterrotta, sette giorni alla settimana e in modalità h24.

Nei confronti del Ministero non potrà comunque essere ritenuto responsabile di eventuali disservizi che non consentissero l'utilizzo delle funzionalità applicative riservate alle compagnie aeree.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti nell'ambito dell'iniziativa sono trattati esclusivamente per finalità di accesso e utilizzo dei relativi servizi, in conformità a quanto riportato nel documento **"SICILIA VOLA – Informativa privacy esercenti"**, pubblicato nel sito web www.siciliavola.it al link riportato nel footer dell'area "Vettore".

Gli esercenti, con l'accettazione delle presenti condizioni generali, dichiarano di aver preso visione del predetto documento.

Come previsto dall'art. 8 del decreto, gli esercenti sono altresì titolari autonomi in relazione al trattamento effettuato sui dati esposti nel web service fornito dal soggetto attuatore per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la verifica sui codici sconto generati dalla piattaforma e attribuiti al richiedente e, più in generale, per la gestione della misura agevolativa e per l'erogazione del servizio aereo per le finalità di cui al decreto medesimo.

8. DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 1, commi 124, 125 e 126 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020, che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte al capitolo 1928 dello stato di previsione della spesa del Ministero, finalizzata all'erogazione di un contributo su ogni biglietto aereo da e per Palermo e Catania, acquistato da residenti nella Regione Siciliana appartenenti a determinate categorie di passeggeri;
- articolo 1, commi 688 e 689 della legge 30 dicembre 2020, n.178, che autorizza, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la spesa di 25 milioni di euro finalizzata al riconoscimento del contributo già previsto dalla citata legge n. 160/2019;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020, n. 561, come modificato dal Decreto-interministeriale 5 febbraio 2021, n. 64, con il quale sono stabilite le modalità attuative dell'erogazione del predetto contributo.

Firma digitale del Rappresentante Legale
della compagnia aerea
(per accettazione)